Supplemento di istruzioni dalle categorie

L'antiriciclaggio «divide» i sindaci

I problemi attuativi della normativa antiriciclaggio per i professionisti sono al centro del dibattito. Un esame complessivo è stato compiuto anche dalla Fondazione Luca Pacioli, con il documento n. 11 del 9 maggio, che segue le osservazioni divulgate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nei giorni scorsi e l'istruzione dei consulenti del lavoro.

Collegi sindacali. In primo luogo, viene posto in evidenza il fatto che i membri di collegi sindacali che svolgano solo la funzione di controllo sull'amministrazione devono ritenersi esclusi dagli adempimenti. Va ricordato, infatti, che le istruzioni applicative dell'Uic avevano già ritenuto esenti da oneri i professionisti in qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe. Non è analoga la situazione dei sindaci incaricati anche del controllo contabile, perchè l'attività di revisione contabile rientra tra quelle per le quali sussistono gli obblighi antiriciclaggio.

Adempimenti di rilevazione dei dati. L'identificazione della clientela e la registrazione dei dati costituiscono obbligo necessario a prescindere da qualsiasi ulteriore sviluppo (segnalazione di operazioni sospette all'Uic o comunicazione di infrazioni all'Economia). I presupposti per identificazione e registrazione sono costituiti dal compimento di prestazioni professionali di valore superiore ai 12.500 euro quanto a entità dei mezzi di pagamento, beni o utilità oggetto della pratica o di valore indeterminato o indeterminabile quali quelle elencate nell'allegato A, del provvedimento Uic 24 febbraio 2006.

Sul momento di identificazione, va rilevata la divergente indicazione fornita dal Dm 141, che si riferisce all'«inizio della prestazione professionale», rispetto alle istruzioni Uic che parlano di «accettazione dell'incarico»: indicazione, quest'ultima, preferibile prudenzialmente.

L'obbligo di conservazione dei dati è successivo e accessorio a quello di rilevazione e concerne solo i dati relativi ai clienti per i quali si sia resa necessaria l'identificazione.

Tenuta dell'archivio. Il documento della Fondazione Pacioli sottolinea che l'archivio antiriciclaggio da tenersi a cura dei professionisti deve essere informatico e che, solo in via residuale, è consentito al professionista che non disponga di struttura informatizzata di tenere un registro cartaceo. Le disposizioni del regolamento ministeriale non hanno precisato cosa debba intendersi per struttura informatizzata: l'uso di particolari strumenti informatici o anche solo di un Pc? Anche su questo argomento il provvedimento Uic espone una diversa soluzione apparente rispetto al tenore letterale del Dm 141, poiché afferma che l'archivio unico «può essere tenuto a mezzo di strumenti informatici o in forma cartacea», con ciò facendo apparire alternativo ciò che non sembrerebbe tale. Sarebbe pertanto auspicabile un chiarimento.

Le procedure preventive. Il documento della Pacioli ricorda anche che l'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 56/2004 ha individuato a carico dei professionisti l'ulteriore obbligo di adottare procedure preventive e impeditive di operazioni di riciclagggio: a tal fine è necessario istituire forme di controllo interno e provvedere alla formazione dei propri dipendenti e collaboratori. Con i controlli interni è necessario verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio, valutando su base periodica o con riguardo a casi specifici, procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni e rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette. La formazione deve essere continua e sistematica e deve riguardare dipendenti e collaboratori, in modo che questi possano utilizzare le informazioni per sviluppare un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al professionista le eventuali situazioni di sospetto.

LUIGI FERRAJOLI